



## REGOLAMENTO ELENCO FORNITORI



## Sommario

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - STRUTTURA DELL'ELENCO FORNITORI	4
ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO	4
ART. 4 - FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI	6
ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	6
ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONTROLLO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI ISCRITTI	7
ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE E/O CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL'ELENCO	8
ART. 8 - TERMINI TEMPORALI DI VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE	8
ART. 9 - GESTIONE DELL'ELENCO	9
ART. 10 - PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ELENCO ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9
ART. 11 - SCELTA DEI CONSULENTI	9
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 13 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI	10
ART. 14 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA	10



## PREMESSA

1. L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (d'ora in poi "ICS" o "ISTITUTO") non è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 26 del d.lgs. 163/2006 e, pertanto, non è assoggettato all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture.
2. ICS si dota di un Elenco Fornitori (d'ora in avanti anche solo "*Elenco*") per individuare le imprese e i professionisti che saranno invitati a partecipare alle procedure di acquisto o ai quali saranno affidate consulenze. L'Elenco è suddiviso in sotto-elenchi ("*sub-elenchi*") di specializzazione corrispondenti a categorie individuate con riferimento alle caratteristiche comuni a gruppi di soggetti iscritti).
3. Il presente documento "*Criteri e Regole per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori*" ("*Regolamento Elenco Fornitori*") ha la funzione di regolare il funzionamento dell'Elenco Fornitori in relazione: all'oggetto, alla struttura, alla formazione e alla gestione dell'Elenco; ai requisiti necessari e alle modalità per la candidatura delle imprese e dei professionisti; alla durata dell'iscrizione e alle condizioni di esclusione, cancellazione, sospensione dall'Elenco; al trattamento dei dati personali e alle informazioni e comunicazioni da rendere agli iscritti all'Elenco.
4. Il presente Regolamento abroga il documento "*Criteri e Regole per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori*" approvato con le Linee Guida in materia di approvvigionamenti deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 12/10/2010.



## ART. 1 - OGGETTO

1.1 L'Elenco Fornitori è un elenco aperto a tutte le imprese ed i professionisti che intendano avere rapporti contrattuali con ICS e dal quale il medesimo possa attingere per la partecipazione alle procedure per affidamento di contratti con oggetto lavori, servizi e forniture ovvero per l'affidamento delle consulenze.

1.2 Il presente documento regola l'istituzione, fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco Fornitori.

1.3 Lo scopo del suddetto Elenco è esclusivamente quello di dotare ICS di un utile strumento di consultazione dei fornitori ai fini della loro successiva partecipazione alle procedure di acquisizione di contratti con oggetto lavori, servizi e forniture e/o dell'affidamento di consulenze.

1.4 La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione dell'Elenco non costituiscono per ICS, l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale, o comunque di gara.

1.5 L'iscrizione all'Elenco Fornitori e l'inserimento in un Sub-Elenco non attribuisce alle imprese e professionisti alcun diritto o pretesa alla stipulazione di contratti, non costituisce graduatorie, non è fonte di attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.

1.6 La sottoscrizione del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione all'Elenco Fornitori, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dalle imprese e dai professionisti manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti di affidamento di incarichi relativi a forniture di lavori, servizi e forniture rientranti nelle categorie definite nel Regolamento stesso.

1.7 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per l'affidamento di contratti a carattere occasionale, di qualunque oggetto, di importo inferiore a 3.000,00 Euro (iva esclusa) non è necessaria l'iscrizione nell'elenco fornitori.

## ART. 2 - STRUTTURA DELL'ELENCO FORNITORI

2.1 L'Elenco fornitori è suddiviso in Sub-Elenchi specialistici di imprese e professionisti, sulla base delle caratteristiche comuni a gruppi di soggetti iscritti con riguardo alle attività svolte ed alle specializzazioni. Ciascuna impresa o professionista, ricorrendone le condizioni, può essere ammessa a più di un Sub-Elenco.

2.2 La scelta del Sub-Elenco nel quale le imprese ed i professionisti sono iscritti, derivante da valutazione insindacabile di ICS, è effettuata sulla base dei dati forniti nella istanza di iscrizione e nei documenti presentati. L'avvenuta ammissione ad un Sub-Elenco è comunicata da ICS all'impresa o al professionista ammessi.

2.3 ICS si riserva la facoltà di integrare, ridurre o comunque variare il numero dei Sub-Elenchi che costituiscono l'Elenco e ne darà notizia tramite pubblicazione sul proprio sito *web*.

2.4 Nell'ambito di taluni Sub-Elenchi, ICS potrà prevedere sotto-categorie, da identificarsi in relazione alla capacità economico - finanziaria delle imprese e dei professionisti, desumibile dai dati forniti dagli stessi in sede di istanza di iscrizione.

## ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

3.1 Non sono ammesse all'Elenco Fornitori le imprese che si trovino nelle condizioni di cui ai punti che seguono:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159 del



2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011).

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta

di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

- c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In sede di dichiarazione di cui al comma 3.3, il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 Euro. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
- f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 novembre 2002, n. 266.
- g) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti inderogabili di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (ora all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008).

**3.2.** Non sono ammessi all'Elenco Fornitori i Professionisti che si trovino nelle situazioni di cui ai punti che seguono:

- a) Hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
- b) Hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 Euro. Costituiscono violazioni



definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

- c) Non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.
  - d) Per i quali pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011) e insussistenza di delle cause di interdizione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni antimafia (ora art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011).
  - e) Hanno avuto applicate nei loro confronti sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (ora all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008).
- 3.3.** Il soggetto richiedente l'iscrizione all'Elenco Fornitori attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3.4.** Sono comunque esclusi dall'Elenco Fornitori, Imprese e Professionisti che hanno commesso un errore grave o grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ICS o, in generale nell'esercizio della loro attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte di ICS e a suo insindacabile giudizio.
- 3.5** La carenza o la successiva perdita dei requisiti di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2. e 3.3. comporteranno la non ammissione, ovvero, l'esclusione dall'Elenco Fornitori di ICS ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7.1.
- 3.6** Nel caso in cui i fornitori rendessero false e/o mendaci informazioni, ICS avrà, a suo insindacabile giudizio, facoltà di escludere il relativo nominativo dall'Elenco Fornitori.

## ART. 4 - FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

- 4.1.** L'istanza di inserimento nell'Elenco Fornitori può essere presentata su:
- a. Iniziativa dell'Impresa o del Professionista;
  - b. A seguito di richiesta da parte di ICS.
- 4.2.** La suddetta candidatura può avvenire in ogni momento e senza limiti temporali, nell'ottica del continuo aggiornamento dell'Elenco.
- 4.3.** ICS si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:
- a. Modificare e aggiornare il presente Regolamento ed i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori ai sensi dell'art. 3;
  - b. Modificare ed aggiornare i Sub-Elenchi di specializzazione e le eventuali sotto-categorie.
  - c. Sospendere, terminare, riattivare le candidature all'Elenco Fornitori, anche solo per un singolo Sub-Elenco.

## ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

**5.1.** Le Imprese ed i Professionisti che intendono candidarsi all'iscrizione nell'Elenco Fornitori, dovranno presentare l'istanza e tutta la documentazione richiesta ai sensi del punto 5.3, debitamente compilata in ogni sua parte, a:

**Istituto per il Credito Sportivo**

**Ufficio Acquisti**

**Via Giambattista Vico, n. 5 - 00196 Roma**

**5.2.** Il plico contenente l'istanza e la documentazione richiesta potrà essere consegnato a mano, inviato tramite servizio postale ovvero mediante servizio di corriere espresso; sul plico dovrà essere apposta a chiare lettere l'indicazione dell'indirizzo del destinatario e riportata la seguente dicitura: **"ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO FORNITORI DI ICS"**.



5.3. Il plico dovrà contenere la domanda di iscrizione all'Elenco, sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal Professionista, redatta secondo il modello pubblicato sul sito web, contenente:

**A) Per le imprese:**

- a. Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003;
- b. Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 3.1.
- c. Accettazione del Codice Etico di ICS.
- d. Qualora richiesto per l'iscrizione a determinati Sub-Elenchi, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 capacità economico - finanziaria e/o tecnico professionale.

**B) Per i professionisti:**

- a. Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003;
- b. Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 3.2.
- c. Accettazione del Codice Etico di ICS.

5.4. Dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione all'Elenco:

**A) Per le imprese:**

- a. Copia del presente Regolamento, siglata in tutte le sue parti.
- b. Certificazioni CCIAA od equipollenti.
- c. Copia fotostatica anche non autenticata del documento di identità del legale rappresentante dell'Impresa e/o di tutti i firmatari l'Istanza di iscrizione;

**B) Per i professionisti:**

- a. Copia del presente Regolamento, siglata in tutte le sue parti.
- b. Certificazioni iscrizione agli Ordini Professionali, qualora ne siano in possesso.
- c. Copia fotostatica anche non autenticata del documento di identità del Professionista;
- d. *Curriculum vitae* dettagliato e aggiornato con valore di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

5.5. Le Imprese ed i Professionisti interessati all'iscrizione nell'Elenco Fornitori potranno recapitare l'istanza di iscrizione in ogni momento dell'anno solare e senza limiti di tempo. E' facoltà degli stessi fare pervenire documenti finalizzati ad una migliore e più efficace descrizione della propria struttura e dell'attività svolta, in aggiunta alla documentazione obbligatoria descritta nel presente Regolamento, anche se non espressamente richiesti.

5.6. All'iscrizione nell'Elenco Fornitori dei soggetti interessati si procederà in base a criterio cronologico sulla base delle domande complete presentate.

5.7. Nella istanza di iscrizione all'Elenco le imprese e i professionisti potranno indicare il Sub-Elenco o i Sub-Elenchi ai quali aspirano di essere ammessi.

5.8. In relazione a taluni Sub-Elenchi, ICS potrà richiedere che nella domanda di iscrizione l'impresa interessata all'iscrizione nel medesimo Sub-Elenco debba fornire anche i dati sulla capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

## **ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONTROLLO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI ISCRITTI**

6.1. La valutazione delle informazioni rese dai soggetti interessati al momento dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori, anche ai fini dell'inserimento nei Sub-Elenchi, ha ad oggetto i dati contenuti nei documenti e nelle dichiarazioni presentati dal soggetto istante. Tale valutazione è a completa discrezione di ICS ed è incontestabile da parte dei soggetti che presentano istanza di iscrizione all'Elenco oltretutto dagli iscritti allo stesso Elenco.



6.2. A suo insindacabile giudizio, ICS potrà richiedere ai soggetti istanti l'iscrizione all'Elenco Fornitori ulteriore documentazione che riterrà utile a comprovare le dichiarazioni fatte in sede di domanda di iscrizione. Potranno anche essere chiesti chiarimenti di quanto dichiarato dai soggetti candidati e, a tale

fine, ICS potrà invitare a colloqui diretti i titolari e/o legali rappresentanti e/o, ove previsto, i Direttori Tecnici dei soggetti istanti, anche al fine di verificare le eventuali integrazioni documentali presentate.

6.3. ICS procederà all'individuazione del Sub-Elenco o dei Sub-Elenchi nei quali iscrivere l'impresa o il professionista istanti e alla successiva ammissione nello stesso, a suo insindacabile giudizio.

6.4. Tutto quanto previsto nel comma precedente potrà essere richiesto anche ai soggetti già iscritti all'Elenco Fornitori, anche sotto la forma di controlli a campione, a insindacabile giudizio di ICS. Nel caso di riscontro di false dichiarazioni, ICS procederà immediatamente alla esclusione dall'Elenco dell'impresa o professionista che se ne sia reso responsabile.

## **ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE E/O CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL'ELENCO**

7.1. La carenza o la successiva perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1, da parte dei soggetti istanti l'iscrizione all'Elenco Fornitori, comporteranno la non ammissione, ovvero l'esclusione dall'Elenco medesimo.

7.2. La mancanza anche di uno solo dei documenti da allegare alla Istanza di Iscrizione all'Elenco dei Fornitori, potrà comportare il rigetto della istanza qualora, su espressa richiesta di integrazione da parte di ICS, il soggetto destinatario non ottemperi nel termine eventualmente concesso.

7.3. ICS potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla cancellazione dall'Elenco Fornitori dei soggetti iscritti, tra l'altro, in caso di:

- a. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- b. Cessazione dell'attività;
- c. Dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza dei requisiti amministrativi, economici, finanziari, tecnici e professionali dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ovvero successivamente in sede di integrazione;
- d. Colpevoli inadempimenti contrattuali;
- e. Gravi irregolarità e mancanze nell'esecuzione dei servizi affidati e/o standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti da ICS.

7.4. ICS procederà altresì alla cancellazione dall'Elenco Fornitori dei soggetti iscritti in caso di richiesta scritta del soggetto iscritto all'Elenco.

7.5. ICS comunicherà per iscritto al soggetto interessato l'avvenuta cancellazione dall'Elenco Fornitori.

7.6. Il soggetto interessato, escluso dall'Elenco, potrà presentare eventuali chiarimenti e giustificazioni per iscritto entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 7.5 che, se giudicate esaurienti da ICS, consentiranno la reintegrazione nell'Elenco.

7.7. Il giudizio sulla cancellazione dall'Elenco da parte di ICS è comunque discrezionale ed insindacabile da parte dell'impresa e/o professionista destinatari. In caso di esclusione dall'Elenco Fornitori, al soggetto interessato è fatto divieto di presentare una nuova istanza di iscrizione per i successivi tre anni.

## **ART. 8 - TERMINI TEMPORALI DI VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE**

8.1. L'iscrizione nell'Elenco Fornitori, per i soggetti interessati, non ha alcun termine e scadenza temporale.

8.2. ICS, tuttavia, si riserva la verifica del mantenimento o aggiornamento delle caratteristiche dei soggetti iscritti, i quali sono tenuti, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno, a presentare





apposita dichiarazione di “*nulla mutato*”, ovvero a comunicare le variazioni eventualmente occorse entro trenta giorni dalle stesse.

## **ART. 9 - GESTIONE DELL'ELENCO**

**9.1.** ICS si impegna a tenere e gestire l'Elenco Fornitori in osservanza dei principi di correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa finalizzata alla prevenzione di eventuali infiltrazioni criminali comprese quelle di tipo mafioso.

**9.2.** L'esame delle candidature e della documentazione ad esse allegata, per l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'Elenco, è svolto dalla U.O. Acquisti.

## **ART. 10 - PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ELENCO ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**10.1.** Per gli acquisti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dall'art. 1, ICS inviterà i fornitori iscritti all'Elenco Fornitori a presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, attingendo dai diversi Sub-Elenchi in relazione all'oggetto del contratto da affidare. In deroga a tali principi, alle procedure di selezione potranno in ogni caso essere invitati i soggetti che abbiano ottenuto nei contratti già eseguiti, con oggetto analogo a quella da espletarsi, una buona esecuzione.

**10.2.** La selezione dei fornitori è comunque operata, a suo insindacabile giudizio, da ICS e non è contestabile dagli iscritti all'Elenco.

**10.3.** ICS ha facoltà di invitare ad una determinata procedura soggetti anche non iscritti all'Elenco, a suo insindacabile giudizio, senza che gli iscritti possano avanzare alcuna rivendicazione o diritto di preferenza.

**10.4.** La selezione delle offerte pervenute è operata da ICS, secondo le modalità che saranno individuate per le singole procedure da espletarsi.

**10.5.** Ai fini della partecipazione alle procedure di selezione, ICS può richiedere ai soggetti invitati di rinnovare o integrare o aggiornare la documentazione informativa già resa per l'iscrizione all'Elenco.

**10.6.** L'accertamento della carenza o perdita dei requisiti in sede di partecipazione alle procedure può comportare, a insindacabile giudizio di ICS, l'esclusione dall'Elenco Fornitori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7.1.

**10.7.** Nel caso in cui i soggetti fornitori non adempissero all'invito di cui al punto 10.5, ICS avrà facoltà di escludere, a proprio insindacabile giudizio, il relativo nominativo dall'Elenco Fornitori.

## **ART. 11 - SCELTA DEI CONSULENTI**

**11.1.** La scelta dei Consulenti avviene di regola tra i Professionisti iscritti all'Elenco Fornitori, tenendo conto delle competenze risultanti dai *curricula* allegati alle domande di iscrizione.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**12.1.** ICS ed i soggetti iscritti e/o candidati all'iscrizione all'Elenco danno atto di essersi reciprocamente informati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice sulla Privacy, circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti in conformità alle previsioni legislative vigenti in materia. L'informativa completa sulle modalità del trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di ICS.



**12.2.** ICS ed i soggetti iscritti e/o candidati all'iscrizione all'Elenco Fornitori dichiarano che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

### **ART. 13 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

**13.1.** ICS informa che ogni richiesta di informazioni o chiarimenti dovrà pervenire via posta elettronica all'indirizzo e-mail [elencofornitori@creditosportivo.it](mailto:elencofornitori@creditosportivo.it) e che le risposte saranno fornite sempre via posta elettronica agli indirizzi indicati dal soggetto interessato.

**13.2.** ICS è sollevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare le Imprese iscritte ai recapiti indicati nell'istanza di iscrizione.

**13.3.** Il presente Regolamento, il Codice Etico, l'informativa sulla Privacy e la modulistica per l'iscrizione sono pubblicati sul sito web di ICS: [www.creditosportivo.it/area\\_fornitori](http://www.creditosportivo.it/area_fornitori)

Le notizie di cui all'art. 4.3 sono pubblicate sul medesimo sito web.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

**14.1.** Il presente Regolamento troverà piena applicazione decorsi 180 giorni dalla data del 1 gennaio 2015. Nel periodo transitorio, l'elenco fornitori troverà graduale applicazione in relazione al suo progressivo popolamento.

**14.2.** Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente Regolamento e la sua entrata in vigore, ICS continuerà ad utilizzare il precedente Elenco Fornitori, che sarà abrogato e perderà efficacia alla medesima data indicata nel comma 14.1.

**14.3.** Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori disciplinato dal presente Regolamento le Imprese e i Professionisti già iscritti nel precedente Elenco Fornitori dovranno presentare la domanda di iscrizione, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, non ricorrendo l'ipotesi di iscrizione automatica.